Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2940

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BODEGA, MAURO e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011

Modifica all'articolo 138 della Costituzione in materia di democrazia diretta per la revisione costituzionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale mira ad introdurre, nell'ordinamento repubblicano, l'ipotesi di un *referendum* deliberativo su proposte di revisione costituzionale promosso da un milione di elettori, In tal modo, sì ritiene possibile riattivare il ciclo delle riforme costituzionali affidando direttamente l'iniziativa e la decisione al corpo elettorale, mediante un *referendum*. Si tratta di una esperienza già conosciuta in altri ordinamenti, come quello svizzero, nel quale, tra l'altro, è prevista anche l'ipotesi della revisione integrale della Costituzione direttamente tramite *referendum*.

L'articolo 1, al comma 1, introduce tre nuovi commi all'articolo 138 della Costituzione. Si prevede che qualora sia depositata una richiesta di *referendum* deliberativo concernente una proposta di revisione costituzionale, i proponenti dispongano di dodici mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della richiesta, per raccogliere il numero necessario di sottoscrizioni, pari ad un milione di elettori.

La proposta di revisione deve essere redatta in articoli. Superato il vaglio di ammissibilità, affidato alla Corte costituzionale (ai sensi del comma 2), il *referendum* popolare deliberativo è indetto entro tre mesi. Il vaglio di ammissibilità riguarda principalmente il rispetto del diritto internazionale cogente e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli elettori della Camera dei deputati.

La proposta è approvata se si esprime in senso favorevole alla stessa la maggioranza dei voti validamente espressi.

Si rimanda alla legge ordinaria il compito di definire tutti gli aspetti di attuazione.

Il comma 2 attribuisce alla Corte costituzionale il compito di svolgere il vaglio di ammissibilità delle proposte di revisione costituzionale.

Ai sensi del comma 3, in fine, in attesa della legge di attuazione riguardante il *referendum* popolare deliberativo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di *referendum* previsti dalla Costituzione (in particolare, quindi, sia quelli abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione sia quelli confermativi di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto *referendum* popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a *referendum* popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale.».

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a *referendum* popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del *referendum* popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della

Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di *referendum* previsti dalla Costituzione.

€ 1,00